

**APPENDICE DI ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI  
(condizione particolare sempre operante)**

---

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Polizza in quanto compatibili, la garanzia si intende estesa alle Richieste di Risarcimento di Terzi pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per i Danni Corporali e Materiali, dei quali l'Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge che siano accaduti durante il Periodo di Assicurazione nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale o che siano in ogni caso riconducibili all'attività professionale.

Tale estensione si applica anche alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito della conduzione dello Studio, di persone delle quali egli debba rispondere.

La garanzia di cui sopra è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo, e con una franchigia di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.

Ferme restando le Esclusioni di cui alla Polizza, in quanto non incompatibili, dalla presente estensione restano escluse le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:

- a) danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga.
- b) La proprietà di fabbricati e loro strutture fisse, ivi compreso il fabbricato nel quale viene svolta l'attività.
- c) Circolazione di qualunque veicolo

***Estensione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)***

Ferme restando tutte le condizioni di Polizza, la garanzia si intende estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, relative a danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante il Periodo di Assicurazione e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il Periodo di Assicurazione da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il Periodo di Assicurazione ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente e/o temporanea.
- c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

La garanzia di cui sopra è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo ma con il limite di € 250.000,00 per persona, e con una franchigia di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le richieste di risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.

***Il Contraente***

***Dual Italia S.p.a.***

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui sopra.**

***Il Contraente***